

## GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 496 - 29.8.2017

OGGETTO: Area Servizi alla persona. Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'infanzia e Asili Nido. Definizione dei criteri relativi all'erogazione del servizio di assistenza specialistica ai bambini disabili residenti nel Comune di Brescia e frequentanti gli asili nido non comunali, purché autorizzati al funzionamento.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 12 della legge 104/92 garantisce l'inserimento negli asili nido ai bambini con disabilità da 0 a 3 anni;
- che il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 ha trasferito ai Comuni, tra l'altro, compiti e funzioni di programmazione in materia di istruzione scolastica dell'obbligo, nonché la promozione di iniziative di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap e in situazione di svantaggio socioculturale e di educazione alla salute;
- che la legge 10 marzo 2000, n. 62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;

Considerato:

- che la Costituzione prevede all'art.33 che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;
- che l'Ente Locale e le Istituzioni Scolastiche sono contestualmente chiamati a svolgere, nei confronti del territorio, una funzione educativa informativa e formativa che miri, tra l'altro, all'educazione alla salute intesa quale raggiungimento e mantenimento di uno stato di benessere generalizzato;

Constatato:

- che i principi sopra esposti sono estendibili alla frequenza degli asili nido, nella misura in cui la L. 104 esorta a promuovere l'integrazione dei minori disabili in tutti i livelli di istruzione e alla luce dell'approvazione della L. 107/2015;
- che in particolare il Decreto legislativo n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni" del 13 aprile 2017, di fatto, include nel sistema di istruzione anche gli asili nido;

Considerato che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dei bambini/e disabili nei nidi non comunali (privati e privati-convenzionati) contribuisce a garantire da un lato la loro effettiva integrazione fin dai primi anni di vita in un contesto educativo e, dall'altro, la facoltà delle famiglie di operare scelte diversificate per l'istruzione e l'educazione dei propri figli nel rispetto dell'autonomia culturale, gestionale e organizzativa;

Richiamati i contenuti della L.R. 12 marzo 2008, n. 3 Regione Lombardia, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", in particolare l'art. 13 "Competenze dei comuni" laddove al punto 1 viene sancito, tra l'altro, che:

1. I comuni singoli o associati ...
  - a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;
  - b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
  - c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;
  - d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

Precisato che gli asili nido sono una delle unità d'offerta sociali definite dalla D.G.R. n. 7437 del 13.6.2008 che, in applicazione dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008, ha individuato tutte le unità di offerta so-

ciali che costituiscono la rete dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge;

Richiamato il protocollo d'intesa con gli asili nido accreditati, approvato dalla Giunta comunale in data 29.8.2017 n. 495, attraverso il quale il Comune garantisce una rete integrata di servizi per la primissima infanzia, in risposta ad un bisogno del territorio e delle famiglie che non può essere soddisfatto attraverso i soli servizi comunali;

Ritenuto pertanto opportuno, garantire una reale integrazione dei bambini/e in situazione di handicap anche nei nidi non comunali, attraverso il riconoscimento di un sostegno economico agli Enti Gestori degli stessi;

Vista quindi la necessità di definire i criteri relativi alla quantificazione del suddetto sostegno economico, riservato ai bambini/e che necessitano di assistenza specialistica, residenti nel Comune di Brescia e iscritti ad un nido non comunale, purché autorizzato;

Considerato che i criteri qui allegati sono stati definiti avendo cura di rispettare tre principi fondamentali:

- la graduazione del sostegno economico in rapporto alla gravità della disabilità del bambino/a;
- la personalizzazione dell'intervento;
- la necessità di frequenza al servizio di nido (tempo parziale, tempo pieno e altri moduli orari);

Dato atto che la spesa derivante dall'applicazione dei suddetti criteri per l'anno educativo 2017/2018 è quantificata, tenendo conto del numero e delle caratteristiche dei minori disabili inseriti presso i nidi non comunali, in un massimo di € 120.000,00 e che, per gli anni successivi, verranno assunti appositi provvedimenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Richiamati:

- gli articoli 42 e 45 del DPR 24.4.1977 n. 616;
- gli articoli 12 e 38 della Legge 5.2.1992 n. 104;
- la Legge Regionale n. 1/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 22.8.2017 dal Responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e Asili Nido ed in data 22.8.2017 dal Responsabile suppl. del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare gli allegati criteri relativi alla quantificazione del sostegno economico finalizzato all'assistenza specialistica ai bambini disabili residenti nel Comune di Brescia, frequentanti gli asili nido non comunali, autorizzati al funzionamento;
- b) di dare atto che, con successivi provvedimenti verranno quantificati i contributi spettanti a ciascun Ente Gestore entro la somma complessiva di € 120.000,00 stimata quale budget massimo di spesa per l'anno educativo 2017/2018;
- c) di prenotare la spesa complessiva di € 120.000,00, dando atto che per gli anni successivi verranno assunti appositi provvedimenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Importo €	Miss.	Progr.	Tit.	macro agg.	Rif. bi- lancio	capitolo ar- ticolo	impegno	Codice conto fi- nanziario
60.000,00	12	01	1	04	2017	091800/000	2017 4441	U.1.04.04.01.000
60.000,00	12	01	1	04	2018	091800/000	2018 354	U.1.04.04.01.000

- d) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai fini della trasparenza amministrativa in adempimento degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013,
- e) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**COMUNE DI BRESCIA**  
**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL**  
**COMUNE DI BRESCIA IN DATA 29.8.2017**

**N. 496**

ALLEGATO A)

CRITERI RELATIVI ALLA QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AI BAMBINI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA, FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO NON COMUNALI, AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO.

Gli asili nido devono provvedere all'organizzazione, erogazione e rendicontazione del servizio di assistenza specialistica previsto all'art. 12 della L. 104/92 in favore dei bambini/e disabili residenti nel Comune di Brescia e frequentanti i propri servizi.

DESTINATARI

I destinatari delle prestazioni in oggetto sono quindi i bambini/e disabili residenti nel Comune di Brescia e frequentanti gli asili nido. Per tali bambini/e il servizio specialistico deve essere esplicitamente richiesto nella Diagnosi Funzionale redatta da neuropsichiatra, psicologo o specialista pubblico di riferimento.

IL COMUNE DI BRESCIA GARANTISCE

- individuazione di un referente amministrativo e un referente tecnico con i quali gli asili nido possano confrontarsi in merito a situazioni particolari che dovessero intervenire;
- accoglimento, entro il mese di maggio di ogni anno, delle richieste di sostegno economico al servizio, relative all'anno successivo che pervengano dai singoli asili nido;
- verifica dei requisiti di accesso al sostegno economico: residenza, diagnosi funzionale aggiornata con esplicita richiesta di assistenza specialistica, iscrizione al nido;
- comunicazione, ai singoli nidi, dell'entità del sostegno spettante entro il mese di agosto di ogni anno;
- sottoscrizione di singoli accordi con gli asili nido interessati.

Nel caso in cui la richiesta di sostegno economico per il servizio specialistico dovesse pervenire oltre i termini sopra riportati, in quanto riferita a bambini/e iscritti dopo i termini ordinari, la stessa potrà essere accolta solo in presenza di fondi disponibili sul bilancio comunale.

Per quanto attiene alla disabilità sensoriale e di pluriminorazione si rimanda alle competenze così come definite dalle Linee Guida Regionali emanate in data 30 giugno 2017.

GLI ENTI GESTORI DEGLI ASILI NIDO GARANTISCONO

- individuazione di un referente tecnico amministrativo che svolga attività di supporto e collegamento unico tra l'asilo nido e l'amministrazione;
- trasmissione al Settore Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e Asili nido del Comune, in forma riservata, entro il mese di maggio di ogni anno, di copia dell'iscrizione all'asilo nido, della Diagnosi Funzionale, del Verbale di IC e del verbale del Collegio di accertamento dell'handicap ai fini scolastici dell'alunno disabile per il quale è richiesto il servizio di assistenza specialistica;
- elaborazione e condivisione di un progetto educativo individualizzato sulla base delle reali esigenze assistenziali ed integrative del bambino/a;
- individuazione, selezione e incarico a professionisti idonei alla realizzazione dell'assistenza specialistica necessaria;
- espletamento di tutti gli adempimenti normativi relativi all'incarico di cui sopra, compreso il riconoscimento economico del personale educativo e non docente coinvolto nelle attività;
- rendiconto dettagliato all'Amministrazione di tutte le spese sostenute con i fondi assegnati mediante la compilazione di apposita scheda;
- coinvolgimento del bambino/a, secondo quanto condiviso nel progetto educativo individualizzato suddetto, in tutte le attività programmate e realizzate dall'asilo nido.

QUANTIFICAZIONE ANNUA DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Il Comune eroga un contributo forfettario per ogni bambino/a residente, quantificato in funzione della misura di gravità della situazione psicofisica certificata, dei diversi livelli di compromissione risultanti dalla diagnosi funzionale e dell'orario di frequenza che integrano il contributo base:

Gravità	Contributo base	Contributo per frequenza part -time	Contributo per frequenza tempo pieno	Contributo per frequenza tempo prolungato
Art.3 c.1 Legge 104/92	10.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
Art.3 c.3 Legge 104/92	13.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00

Un contributo aggiuntivo viene poi garantito in funzione del livello di compromissione di ciascuna delle 8 aree definite nella diagnosi funzionale, così quantificato:

Compromissione lieve	Compromissione media	Compromissione grave
€ 100,00	€ 300,00	€ 400,00

Il contributo, determinato come sopra, è da intendersi forfettario e quindi non soggetto all'effettiva frequenza del bambino al servizio; costituisce eccezione a tale principio il ritiro dal nido, che dovrà essere prontamente comunicato al servizio comunale e che determinerà il ricalcolo del contributo con riferimento all'effettivo periodo di frequenza.

Analogamente, eventuali sospensioni preventivamente comunicate dalla famiglia e superiori ad un mese comporteranno, a saldo, una riduzione del 10% del contributo definito.

Gli Enti Gestori, all'uopo, devono presentare al Settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'Infanzia e asili nido - del Comune, in via riservata e preventiva, copia della documentazione medica ufficiale attestante la presenza dei bambini portatori di handicap e l'entità della loro compromissione.

Gli Enti Gestori devono inoltre comprovare l'effettiva assunzione del personale educativo e/o assistenziale di sostegno richiesto dall'ATS.

#### EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il Comune, a fronte dell'osservanza degli adempimenti sopra descritti da parte dell'Ente Gestore, provvede ad erogare il sostegno economico determinato per ciascun singolo bambino/a in situazione di handicap, con le seguenti scadenze:

- una quota massima pari al 50% entro il 31 dicembre di ogni anno;
- il saldo, entro il 31 luglio dell'anno successivo.

#### VALIDITA'

I presenti criteri restano validi fino all'eventuale modifica degli stessi da parte del Comune. Le parti si impegnano ad incontrarsi a conclusione di ciascun anno educativo per valutare gli esiti della loro applicazione e, se necessario, per definire, di comune accordo, eventuali modifiche/integrazioni che possano risultare funzionali per una più efficace integrazione dei bambini disabili nei nidi della città.